

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1976

Presidenza del Vice Presidente VERONESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (82) (D'iniziativa dei senatori De Vito ed altri)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4 e passim
CARTA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	4
GIROTTI (DC)	3
VANZAN (PCI)	4
VETTORI (DC)	5
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione	2, 3

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (82), d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali », d'iniziativa dei senatori De Vito, Catellani, Forma, Segnana, Cipellini, Buzio, Assirelli e Santalco.

Prego il relatore, senatore Antonio Vitale, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

La seduta ha inizio alle ore 12.

10^a COMMISSIONE1^o RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1976)

VITALE ANTONIO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha per oggetto la modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

I modelli di utilità consistono in un'invenzione creativa limitata ad un'innovazione idonea a conferire ad una macchina od a parti di essa, ed in genere ad un prodotto già noto, una particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego e, quindi, anche ai modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

I modelli e disegni ornamentali sono quelli atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.

In altri termini, consistono in una particolare espressione figurativa, frutto di un apporto creativo nuovo che caratterizza il prodotto, accrescendone la gradevolezza della presentazione e le possibilità di successo commerciale, e attengono al campo estetico, in quanto diretti ad avere influenza sul gusto, sul senso del colore e delle proporzioni dell'osservatore.

In buona sostanza i modelli di utilità sono dei ritrovati che, come le invenzioni industriali (queste ultime regolate con disciplina autonoma dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), risolvono problemi di funzionalità tecnica; i modelli ed i disegni ornamentali hanno funzione esclusivamente decorativa ed estetica.

La materia di nostro interesse è regolata dagli articoli 2592, 2593 e 2594 del codice civile, nonché dal regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali », comunemente conosciuto come « legge speciale » o « legge modelli ».

Detta legge, all'articolo 9, prevede per il brevetto per modelli di utilità e per il bre-

vetto per modelli e disegni ornamentali la durata di quattro anni dalla data di deposito della domanda.

È evidente la brevità della durata della protezione accordata per i modelli industriali, per di più notevolmente accorciata di fatto se si pensa alla lentezza con la quale l'ufficio presso il competente Ministero, di regola, concede i brevetti.

La durata di quattro anni è la più breve tra quelle delle varie legislazioni dei principali paesi (in media la protezione dei brevetti ivi accordata varia tra i 15 e i 20 anni), è notevolmente difforme rispetto alla direttiva europea e, nel merito, certamente non premia nè incentiva la creatività e l'inventiva dei nostri tecnici ed inventori.

Di qui la necessità di modificare il predetto articolo 9 stabilendo, anche nel nostro paese, un più lungo periodo di protezione. Lo esige, tra l'altro, l'alto livello di creatività raggiunto dall'Italia nei comparti del *design* industriale e dell'artigianato nonché la necessità di sostenere ed incentivare la capacità creativa degli operatori italiani nei settori interessati.

D'altra parte, un'efficace protezione del brevetto si è rivelata insostituibile in regime di libera concorrenza nella produzione e nello scambio e ad essa significativamente ritornano anche alcuni paesi a sistema socialista (Ungheria, con legge 23 giugno 1957, e Jugoslavia, con legge 31 ottobre 1960) per una affermazione sempre migliore dell'industria e dell'artigianato nazionali.

Il disegno di legge in esame ripropone quello presentato con il numero 2259 dal compianto senatore Zugno nella passata legislatura, e che venne approvato dalla 10^a Commissione del Senato nella seduta del 22 aprile 1976, diversificandosi per l'elevazione da 10 a 15 anni del periodo di durata del brevetto per modelli e disegni ornamentali, secondo la richiesta allora formulata dal Governo e ritenuta tuttora valida.

Il periodo di 15 anni va riconosciuto, infatti, per uniformare le nostre norme all'accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e dei modelli industriali ed all'accor-

10ª COMMISSIONE

1º RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1976)

do di Vienna sulla protezione dei caratteri tipografici.

L'articolo 1, inoltre, lascia inalterato il periodo di 10 anni per la durata del brevetto per modelli di utilità e conferma, in materia, il divieto di concessione di brevetti completivi, cioè di quelli aggiunti lungo il periodo dell'utilizzazione. Di fatto, modificazioni al brevetto iniziale non se ne prevedono; si fa un nuovo deposito e un nuovo brevetto.

Sempre in merito all'articolo 1, nel testo in esame del disegno di legge va osservato che, per un mero errore di stampa, al primo rigo del primo capoverso è stato omissso di menzionare « il brevetto per modelli di utilità » e pertanto ritengo che, in tale senso, tale comma vada rettificato.

Gli articoli 2 e 3 sono conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 1 e si riferiscono alle modalità di pagamento della tassa di concessione.

L'articolo 4 disciplina i casi di decadenza del brevetto per mancato pagamento delle rate della tassa di concessione.

La Commissione giustizia ha fatto pervenire parere favorevole in merito al disegno di legge osservando tuttavia che l'aumento della durata del brevetto prevista dall'articolo 1 sembrerebbe eccessiva in considerazione dell'oggetto della tutela del brevetto.

Anche la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire il proprio parere favorevole facendo però presente l'opportunità di un adeguato aumento della tassa di concessione, tenuto conto del corrispondente aumento del periodo di durata di produzione del brevetto stesso.

Onorevoli colleghi, sulla base delle considerazioni esposte ritengo, in conclusione, che la nostra Commissione possa senz'altro approvare i singoli articoli, nonchè il disegno di legge in discussione nel suo complesso, raccomandando espressamente al Governo di tener conto del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro — e da me condiviso — che venga aumentata la tassa di concessione dei brevetti tenuto conto, ripeto, dell'aumento della durata del brevetto stesso.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Vitale per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

G I R O T T I . Onorevole Presidente, mentre mi dichiaro favorevole al disegno di legge in discussione, domando se non sia il caso — in considerazione della lentezza con la quale vengono svolte le procedure di approvazione dei brevetti — di stabilire un limite di tempo entro il quale il competente ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si deve pronunciare in merito all'approvazione di un brevetto.

È evidente infatti che a chi richiede un brevetto interessa anche mettere immediatamente in circolazione il modello brevettato, in quanto i mercati si conquistano al momento giusto.

D'accordo dunque sull'ampliamento della durata del brevetto, ma è anche opportuna, a mio avviso, la massima puntualità nelle procedure di approvazione ad esso relative per non correre il rischio di perdere concrete occasioni di conquistare determinati settori commerciali.

Non saprei quale forma giuridica indicare per raggiungere questo scopo ma, comunque, ritengo che un limite vada stabilito e vada rispettato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V I T A L E A N T O N I O , *relatore alla Commissione.* Non posso che dichiararmi concorde con l'osservazione del senatore Girotti, ma ho qualche perplessità circa l'opportunità che con un provvedimento legislativo — e non invece in sede regolamentare — si possa arrivare allo snellimento delle procedure relative alla concessione dei brevetti.

Pertanto, direi che la proposta del senatore Girotti potrebbe essere tenuta nella debita considerazione dal rappresentante del Governo affinchè il Ministero dell'industria si organizzi in modo tale da concedere con la

massima puntualità il riconoscimento dei brevetti per la loro piena utilizzazione commerciale.

C A R T A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Due brevissime risposte a conclusione di questo dibattito per assicurare innanzitutto la Commissione che il Governo non mancherà di considerare attentamente il suggerimento della Commissione finanze e tesoro relativamente ad un aumento della tassa di concessione dei brevetti.

In secondo luogo, rispondendo al senatore Girotti, dirò che il Governo ritiene giusta e pertinente l'osservazione che egli ha fatto ed aggiungo che, in sede di esame del bilancio del Ministero dell'industria, darà conto dei ritardi lamentati in questo settore i quali, purtroppo, sono dovuti ad una carenza o deficienza cronica delle strutture e delle capacità operative del Ministero stesso.

Comunque, accolgo di buon grado la raccomandazione fatta e mi adopererò in seno al Ministero per accelerare al massimo i tempi della concessione dei brevetti, riducendo gli attuali disagi.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo rettificato.

E approvato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali ».

E approvato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali ».

E approvato.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali ».

E approvato.

V A N Z A N. Per dichiarazione di voto: trattandosi di un disegno di legge già sottoposto all'esame di questa Commissione nel corso della passata legislatura ed in considerazione anche di quanto esposto dall'onorevole relatore, circa l'esigenza di proteggere i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, a nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

10ª COMMISSIONE

1º RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1976)

V E T T O R I . Onorevole Presidente, la relazione del senatore Vitale, aggiuntasi a quella che accompagna il testo del disegno di legge in esame, mi esime dal dilungarmi sull'argomento.

Nell'esprimere peraltro il parere favorevole del Gruppo democratico cristiano all'approvazione del provvedimento, mi permetto di porre l'accento, oltre che sulla necessità ed opportunità di prolungare la durata dei brevetti in questione, anche sull'esigenza, finalmente rispettata, di adeguare la nostra legislazione in materia a quella derivante dagli accordi internazionali.

Sostanzialmente, diamo più che altro la possibilità ai nostri *designers* ed in modo particolare ad un artigianato italiano che si sta sviluppando soprattutto sulle forme inventive, di essere messi al corrente del fatto

che esistono queste tutele e che, quindi, si possono fare avanti, così stimandoli a creare e ad utilizzare questa risorsa importante dell'ingegno umano, anzichè limitarsi a copiare e rendersi, mi si consenta l'espressione, « giapponesi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOCT. GIULIO GRAZIANI